15

PER

La Tesoreria Generale

CONTRO

I signori D. Giovanni Wright, e D. Emmanuele Appelt e compagni

NAPOLI
Presso Francesco Migliaccio
1821.

Cuseni 19.

Digitized by Google

Un contratto di compra e vendita di 6000. cantari di polvere da sparo avvenne nelle ultime vicende politiche del regno tra il Consiglio di Amministrazione dell'arsenale di quell' epoca, ed il negoziante Inglese signor Wright. Quest' ultimo, che figurò da venditore, ne promise la consegna fra varj termini di rigore, e si assoggettò ad un ammenda di ducati 10mila nel caso che vi avesse mancato. L' inadempimento si è verificato, e la Tesoreria ne ha reclamato le consegnenze, ossia il pagamento dell' ammenda colla restituzione di un pegno dato a garantia del venditore. D'altronde il signor Wright prevedendone gli effetti, pria che a tal domanda si fosse data opera, altra ne avea spinta contro la Real Tesoreria per lo pagamento del prezzo di quella merce, che da niun documento appariva di essere già pronta a consegnarsi: ed ecco la doppia quistione che viene in esame. Da un lato il signor Wright reclama il prezzo della cosa venduta senza averne adempita la consegna. Da

un altro canto la Tesoreria domanda il pagamento della convenuta ammenda de' ducati 10mila, e la restituzione del deposito di annui duc. 5000. d'inscrizioni da lei rilasciato presso la Ragione Appelt e comp. per sicurezza di tutte le obbligazioni cui era ella tenuta. Io che difendo le ragioni di quest' ultima, dopo di aver prima segnato le tracce del fatto, dimostrerò che la sua domanda è garantita dal patto e dalla legge: e che quella del signor Wright non ha fondamento veruno. Il vedremo in breve.

Notizie di fatto.

A 16. febbraio del corrente anno il negoziante D. Giovanni Wright fece vendita di cantari 6000. di polvere da sparo in favore del Consiglio di Amministrazione dell' Arsenale sotto le seguenti leggi e condizioni:

» 1. Il signor Wright ne farà seguire a tut-
» te sue spese, e dal bordo nel porto di questa
» Città di Napoli, o baja la consegna ne' tempi e quan-
» tità alle progressioni seguenti; e tutte non sogget-
» te ad alcun dazio d' immissione, cioè egli ne con-
» segnerà cantaja 500. o 1000, se così la terrà co-
» moda, tra lo spazio di mesi due a contare dal

» giorno della stipula del presente contratto (che
» ebbe luogo nel giorno come sopra).

» Altre cantaja mille tra i tre mesi dalla stipu-
» la, e le rimanenti cantaja 4000. le consegnerà a
» mille per volta con l' intervallo non maggiore di
» giorni 30. una consegna dall' altra, *e per modo*
„ *che nello spazio di mesi sette dalla stipula del*
» *contratto debbano le cantaja* 6000. *esser tutte*
» *consegnate come sopra.*

» 2. Nel caso che particolari circostanze de-
» terminassero il Governo a far trasportare detta pol-
» vere in altro sito del regno, inclusiva la Sicilia,
» ne sarà avvertito il signor Wright, al quale sa-
» ranno bonificate le spese straordinarie per tale mi-
» sura ove ne incontrasse.

» 3. Se il signor Wright mancasse ai versa-
» menti dettagliati nell' art. 1. cioè cantaja 500, o 1000:
» tra lo spazio di due mesi dal dì della stipula del
» presente contratto: cantaja mille fra tre mesi dal
» dì della stipula, e le rimanenti cantaja 4000, mil-
» le per volta con l' intervallo di 30. giorni tra l' una
» consegna e l' altra, giusta il presente contratto;
» o la polvere in tutto, o in parte non corrispon-
» desse alle qualità d' obbligo, *sarà assogettato ad*
» *un' ammenda di ducati diecimila di argento affet-*

» *tivo e fuori banco, così calcolato e convenuto*
» *precedentemente d' accordo, salvo a lui il di-*
» *ritto di asportare il genere senza assoggettarsi*
„ *ad alcuna specie di dazio.*

» 4 Il signor Wright per la cautela della con-
» venuta ammenda darà valida cauzione.

» 5. Gli ostacoli al contratto provvenienti da
„ forza maggiore saranno interpretati conformente alle
„ leggi in vigore.

„ 6. Il Governo pagherà per ogni cantajo di pol-
„ vere, come sopra, la somma di ducati napoletani
„ 65. in moneta di argento effettiva f. b. e colle
„ seguenti condizioni e progressioni: sulla spedizio-
„ ne delle polizze di carico *in buona forma e ri-*
„ *conosciute*, il signor Wright, o la sua casa di
„ Londra potrà tirare delle cambiali a 60. giorni data pel
„ valore della metà convenuta della polvore, spedite
„ sul Ministero delle finanze, o Tesoreria generale.

„ 7. Arrivate le polveri in Napoli, o nel luo-
„ go destinato come sopra, ed esse secondo le forme
„ prescritte da' regolamenti, il Ministero delle finanze
„ ne pagherà il rimanente di prezzo, ossia l' altra
„ metà del valore convenuto in tante cambiali ad un
„ mese *dal dì de' processi verbali di consegna.*

„ 8. Per cautela del pagamento delle cambiali
„ come sopra, ed insino all' intera esecuzione del

,, contratto, il Ministero delle finanze coll' intelli-
,, genza del signor Wright, e tra lo spazio di 15.
,, giorni dalla stipula del presente farà eseguire de-
,, posito di valore in capitale di ducati 100mila
,, inscrizioni del gran libro, e per essi di duc. 7500,
,, di rendita inscritta. Le quali inscrizioni si dichiara
,, per sicurezza maggiore, che saranno alienate al
,, corso di piazza, *e serviranno a soddisfare* le cam-
,, biali tratte da Londra nel caso (lo che non è
,, supponibile) il Ministero delle finanze, o il Te-
,, soriere generale ne ricusassero il pagamento: nel
,, quale caso resta convenuto, che sarà rifatto il de-
,, posito di parte, o tutto per la cautela delle resi-
,, duali spedizioni delle polveri.

A 20. aprile del corrente anno il signor Wright appena ne avea consegnata la quantità di cantari 642. 25. per li quali glie n' era stato fatto in risposta il pagamento del prezzo, importante ducati 41746. 25. come egli stesso lo confessa nelle sue difese (1).

Fu allora che il Ministero della guerra scrisse al signor Wright il seguente uffizio:

» Napoli 20. aprile 1821. = Signore = Come

4

(1) *Pag.* 23. *prod. della Tesoreria.*

„ ella ben sa furono ultimamente trasmesse per esa-
„ me e parere della Commissione temporanea di con-
„ sulta le carte tutte relative alla fornitura di 6000.
„ cantaja di polvere da guerra Inglese, che nel me-
„ se di febbraio ultimo si obbligò ella di fare alla
„ Direzione dell' Arsenale di Napoli = In vista del-
„ la relazione fatta in riscontro dalla Commessione
„ suddetta a questa Real Segreteria di Stato e Guer-
„ ra il Governo provvisorio di S. M. a cui è stata
„ da me presentata, ha deciso che si paghi il prezzo
„ della polvere immessa nelle polveriere, e di quel-
„ la che tuttavia si trova a bordo del bastimento
„ ancorato al Ponte della Maddalena; e che pel
„ dippiù rimanga annullato il contratto passato tra
„ lei, ed il Consiglio di Amministrazione dell' Ar-
„ senale surriferito, non essendo obbligatorio per
„ parte del governo = Glie lo partecipo, signore, per
„ suo governo, nell' intelligenza che si daranno gli
„ opportuni ordini per l' adempimento della sopra
„ indicata determinazione del Governo provvisorio
„ della M. S. = Il Tenente Generale Direttore del-
„ la guerra = FARDELLA. Al signor Giovanni
„ Wright negoziante Inglese.

In conseguenza di questa risoluzione del Gover-
no a 6. agosto del corrente anno la Commessione in-

caricata per li conti del pubblico danaio spedì ordine ai signori Appelt e compagni, perchè fra 15. giorni avessero restituito alla Tesoreria generale la inscrizione di annui ducati 5000. sul gran libro, che erasi passata nelle loro mani a titolo di pegno in esecuzione dell' anzidetto contratto, con ducati 2500. di frutti maturati alla fine del passato giugno.

A 17. dello stesso mese i signori Appelt e compagni ne prevennero legalmente il signor Wright, onde vi si fosse opposto se lo avesse creduto. Ma egli lungi di opporvisi, l' indomani scrisse un consenso conceputo come quì appresso, e lo lasciò nelle mani della Commessione:

» Il signor D. Giovanni Wright presta il suo
» consenso, perchè li ducati 2500. che si ha esatti
» la Ragione Appelt e compagni per lo godimento
» dal primo gennaio a tutto giugno del corrente an-
» no 1821. sulla iscrizione degli anzidetti duc. 5000.
» depositati presso la stessa Ragione Appelt e com-
» pagni per sicurezza del contratto stipulato a 16.
» febbraio corrente anno per la vendita di cantaja
,, 6000. di polvere da sparo Inglese, *vengano pagati*
,, *immediatamente al Real Tesoro* : e che i seme-
» stri maturandi in avvenire vengano similmente pa-
» gati allo stesso Tesoro subito che l' avrà ricevuti

» dalla Direzione generale del debito pubblico: *re-*
„ *stando salve tanto ad esso signor Wright, quan-*
» *to al prelodato Tesoro le ragioni emergenti dal*
„ *contratto già detto senza aversi alcun conto*
„ delle proteste finora fatte da esso *Tesoro* per la
„ causa già detta. Napoli 28. agosto 1821. *Giovan-*
» *ni Wright* (1).

La proposta riserva di ragioni fu ammessa, ed il Governo attendeva di buon grado le risoluzioni che avesse preso il signor Wright, per regolare le sue.

Nel giorno 25. dello stesso agosto il signor Wright spinse una citazione contro la Tesoreria generale ed i signori Appelt e compagni avanti al tribunale civile di Napoli. Narrò appena in essa l' avvenuto contratto di compra vendita de' cantari 6000. di polvere da sparo, ed il pegno delle inscrizioni date dal Governo nelle mani di Appelt: tacque tutt' altro. Quindi conchiuse a questo modo:

„ Ora per *un tal contratto si trova acquista-*
„ *ta la pelvere* l' instante, e consegnata una por-
„ zione; e l'altra prouta giusta il convenuto, e man-

(1) Questo documento è stato significato da parte del medesimo Wright, pag. 20.

,, ca solo dalla Tesoreria all' adempimento del resto,
,, e dalle Amministrazioni per le consegne. Per tali
,, motivi ho citato la detta Real Tesoreria e la Ra-
,, gione Appelt a comparire fra 'l termine di giorni
,, otto nel tribunale civile di Napoli per sentir ordi-
,, nare la vendita della suddetta rendita di ducati
,, 5000. nelle mani di esso Appelt depositati, per libe-
,, rarsi il prezzo all' istante in soddisfazione di det-
,, ta polvere; come ancora ad essere rimborsato del
,, resto se non basta a coprirsi dalla detta rendita,
,, e sentirsi condannare in fine la Real Tesoreria al-
,, le spese del giudizio, ed ai danni ed interessi se
,, vi è luogo.

La Tesoreria sino al 24. del seguente settembre non manifestò alcuna difesa, onde caricarsi vie maggiormente di ragioni. Era in tal' epoca scaduto il termine de' sette mesi fissati nel contratto, entro il quale la consegna della merce venduta dovea trovarsi eseguita, ed il signor Wright ne avea appena fatto pervenire cantari 642. 25: tutto il resto non costava neppure che fosse stato imbarcato e messo alla vela colla direzione per lo porto di Napoli. Ammessa dunque la integrità del contratto, di cui il sig. Wright medesimo ne reclamava gli effetti senza punto incaricarsi nè della precedente risoluzione del Governo, nè di

altro avvenuto; si vedea ben chiaro, che non avendo egli per allora, e nel tempo convenuto, adempito alla consegna della totalità della polvere venduta, era caduto nell' ammenda stabilita coll' art. 3. del contratto. Consegnente quindi il Governo ai principj di lealtà e di ragione, da cui è sempre regolato, pensò bene di andar appresso alle tracce medesime, che il signor Wright gli avea segnate nell' introdotto giudizio. Egli dunque mentre da un lato si difese contro la proposta azione; da un' altra parte lo fece citare con novella istanza innanzi al medesimo tribunale per essere condannato al pagamento de' ducati 10. mila di ammenda.

Il signor Wright ha creduto di difendersi in un modo più ingegnoso che concludente. Io per nulla detrarre dal suo dire trasciverò a parola la sua risposta.

» Trovavasi in questa dominante il signor Wright, » socio della ditta, per suoi affari commerciali. » Fu incaricoto dal Governo di far avere, se si po- » tesse per lui mezzo, sino a 10. mila cantaja di „ polvere nitrata di fabbrica Inglese. Sull' affermati- „ va del signor Wright gli fu data la commissione „ verbale per parte del Governo di farne unire una „ quantità per saggio. In fatti ne' principj del passa- „ to dicembre con nave venuta da Londra per com-

„ messione di esso Wright ne giunsero a di lui in-
„ dirizzo cantaja 70. circa. L' amministrazione de'
„ dazj indiretti ignara del contratto, e credendo che
„ questa polvere fosse giunta in contravvenzione del-
„ le leggi, voleva confiscarla. Per parte del gover-
„ no le fu impedito. Quindi avendola ricevuta negli
„ arsenali Reali e fatta sperimentare, la trovò di
„ qualità superiore a quella di queste fabbriche rea-
„ li, per cui ne fece l'acquisto in ragione di duc. 65.
„ il cantajo resa ne' Reali magazzini, e ne fece pagar
„ il prezzo per mezzo della Real Tesoreria.

„ Dopo pochi giorni fu richiesto il signor Wright
„ a nome di S. A. il Principe allor Reggente,
„ se avesse voluto contrattare una vistosa parti-
„ ta; e quindi per l'organo dell' allor Ministro
„ della guerra si convenne de' patti, su i quali
„ fu invitato il signor Wright a fare la sua offer-
„ ta, e questa fu sottomessa alla sanzione Reale nel
„ consiglio de' 27. gennaio anno corrente, ed appro-
„ vata da S. A. R. la quale ordinò la stipula del
„ contratto, come rilevasi dall' ufficio che ne fu pas-
„ sato al signor Wright dall' allor Ministro della guer-
„ ra Parisi nel dì 30. della stesso mese di gennaio.

„ Dopo la Reale approvazione fu stipulato l' or-
„ dinato contratto nel dì 16. del passato febbraio, del

„ quale si è data comunicazione coll' atto di citazio-
„ ne di sopra enunciato (cioè quello introduttivo
„ del giudizio a sua istanza).

„ Il signor Wright avea fin dal mese di dicembre
„ data conoscenza alla sua casa di Londra del le con-
„ dizioni già convenute, per cui la medesima assicu-
„ rata dal suo socio della stipula che dovea farsene
„ dopo l' approvazione di S. A. fin da' principj di
„ febbraio cominciò a spedire le prime quantità di
„ polvere, e trasse le cambiali sul pagator generale
» della Tesoreria generale; ma queste vennero rifiu-
» tate di pagamento (1), e quindi protestate.

» Il Ministro della guerra per effetto del con-
» tratto dovea fare un deposito presso la ditta Ap-
» pelt e compagni di annui ducati 7500. di rendita
» per servire di sicurezza al signor Wright per l' a-
» dempimento de' pagamenti: ed il signor Wright per

---

(1) Questo fatto non è vero: il Tesoriere rispose: *che mancava l' avviso del Ministro della Guerra, e che intanto il possessore poteva benissimo mettersi in regola*, pag. 16. Certo è però che le cambiali furono tosto estinte, come più innanzi lo vedremo confessato dallo stesso Wright.

» l'opposto dovea dare una cauzione di ducati 10.
» mila per assicurare per parte sua l' adempimento (1).
» Ma il deposito non fu fatto dalla Real Segreteria
» di finanze fino al 5. di marzo, ed in vece di du-
» cati 7500. ne furono depositati soli ducati 5000;
» ed il Ministro delle finanze avendo osservato, che
» per parte del signor Wright si era già adempito,
» perchè le prime quantità di polvere erano state spe-
» dite da Londra fin dal mese di febbraio, rinunziò
» alla cauzione di ducati 10. mila, ed indusse il si-
» gnor Wright a contentarsi per allora del solo de-
» posito di ducati 5000. d' inscrizioni (2).

---

(1) La cauzione fu promessa per assicurare non l' adempimento del contratto, ma l' ammenda de' ducati 10mila convenuti pagarsi da Wright nel caso della non consegna dell' intera quantità della polvere venduta fra 'l termine fissato. Si legga l' articolo 4. del contratto.

(2) Se dunque i contraenti a vicenda si sciolsero da un obbligo respettivo, non vi è argomento a dedurne in favore di alcun di loro, sia per lo deposito della minor quantità d' iscrizioni nelle mani di Appelt, sia per la non data cauzione da parte di Wright.

» Protestate però le prime cambiali per parte del
» signor Wright, si richiese la Ragione Appelt perchè
» avesse venduto le iscrizioni a termini del contratto,
» o le avesse soddisfatte. Un protesto fu fatto all'uo-
» po nel dì 9. aprile, nel quale la Ragione Appelt
» rispose, che non impediva al signor Wright di met-
» teisi in regola, mentre per sua parte avrebbe adem-
» pito a ciò che di diritto.

» La Real Tesoreria nel dì 13. aprile fece co-
» municare al signor Wright un atto di risposta al
» protesto ad essa come sopra intimato, in cui pre-
» tese che il contratto fosse nullo, e che a nulla
» fosse tenuta.

» Nel mentre che una quantità di polvere era
» già stata consegnata, ed immessa nelle Reali pol-
» veriere, ed altra quantità era in porto a bordo
» della nave conduttrice; e che il signor Wright sol-
» lecitava il pagamento da S. E. il signor Tenente
» generale Fardella, piacque al medesimo di sotto-
» mettere il contratto all' esame della Commessione
» temporanea consultiva, creata con Real decreto de'
» 29. marzo. L' oggetto delle indagini commesso a
» questo Collegio fu quello appunto contenuto nell'
» epigrafe del decreto Reale, cioè di esaminare il va-
» lore, ed i vizj ed effetti del contratto che erasi

» stipulato col signor Wright; e ciò per le ragioni
» adottate dal più provvido de' Sovrani, cioè che
» l'andamento, e la spedizione degli affari non do-
» vesse soffrire il menomo ritardo, nè alcun turba-
» mento dalle cangiate circostanze. A buon conto pre-
» scrisse il Re, nostro signore, col suo venerato de-
» creto, e volle in conseguenza il Direttor della guer-
» ra sapere, se il contratto fosse stato validamente
» stipulato, e se esso contenesse de' vizj di lesione
» degl' interessi Reali, o altri che potessero renderlo
» nullo. Ma la Commissione uscendo da' limiti della
» sua giurisdizione, volle esaminarlo ne' rapporti del
» diritto pubblico, e con disparità di tre voti con-
» tro due opinò, che sebbene il contratto fosse sta-
» to regolarmente stipulato, non dovesse per parte
» del Governo essere atteso: che un tale avviso es-
» sendo stato rassegnato al Governo provvisorio di
» S. M. il medesimo avea deciso, che si pagasse il
» prezzo delle polveri già consegnate, e si avessero
» a ricevere e pagare quelle, che esistevano a bordo
» del bastimento in rada; e che pel dippiù rimanes-
» se annullato il contratto.

» In vista di ciò fu fatto il processo verbale del
» saggio delle polveri: furono ritrovate di qualità
» superiore al convenuto, e si passò all' atto di ri-

» cezione, che risultò in cantaja 642. 25. nette, e
„ *ne fu pagato il prezzo* in ducati 41746. 25. sen-
» za volersi tener conto degl' interessi e stalee del
» bastimento.

» Una tale risoluzione niente consona alla giu-
» stizia fu partecipata al signor Wright con ministe-
» riale del Direttor della guerra de' 20. aprile, (1).

„ Il signor Wright corse immediatamente a pro-
„ testarsene nella Cancelleria del Consolato di sua
„ nazione con atto del 23. aprile.

„ S. E. il Direttore della guerra con suo uffi-
„ cio de' 16. maggio, rescrisse al signor Wright che
„ avea comunicato tal protesto alla Commessione tempo-
„ ranea; e che la medesima avea fatto conoscere che il
„ suo avviso era quello, che il contratto non dovesse
„ essere obbligatorio pel Governo, e che perciò non
„ potesse esservi luogo ad indennità per inadempimen-
„ to di un nullo contratto.

„ Dietro tali fatti la Ditta Connell Wright e com-
„ pagni di Londra, la quale per esecuzione del con-
„ tratto avea impegnato tutte le fabbriche dell' In-

---

(1) Di tal ministeriale si è di sopra trascritto il tenore.

„ ghilterra con altrettanti contratti, onde avere le
„ polveri dovute nel tempo stabilito; come pure avea
„ impegnato tutti i suoi fondi per pagare ai fabbri-
„ canti l' ingente prezzo; *si vide nella necessità di*
„ *frastornare momentaneamente l' arrivo di quel-*
„ *le che erano destinate per questo porto, per*
„ *cui ad evitare le ingenti spese di stalee de' basti-*
„ *menti durante un litigio, e le sorprese che po-*
„ *tea ricevere per parte dell' Amministrazione de'*
„ *dazj indiretti, fece dare a quelli bastimenti la*
„ *direzione, sia per Malta, sia per Gibilterra.*
„ *Altre quantità che formano il compimento del-*
„ *le intere cantaja* 6000. sono dalle epoche stabilite
„ nel contratto tutte pronte ne' magazzini di Lon-
„ dra, ove la Ditta Connell si vede perseguitata per
„ proteste di responsabilità di eventi fortuiti, e per
„ pagamento del saldo del prezzo convenuto co' fab-
„ bricanti, che si è veduta impossibilitata a soddi-
„ sfare per essere superiore alle sue forze, onde si
„ trova esposta alla sua total ruina.

„ La Commissione temporanea non essendo sta-
„ ta istituita per essere giudice del contratto; ma
„ soltanto per dare il suo avviso sulla natura di es-
„ so, affinchè gli affari non dovessero soffrire il me-
„ nomo ritardo; *ne sorge che fintanto che i tri-*

„ *bunali ordinarj, che sono quelli delegati da S.*
„ *M. per giudicarne, non abbiano pronunziato a*
„ *termini della giustizia, il contratto esiste in tut-*
„ *ta la sua integrità.*

„ Questa verità è tanto rispettata da tutti i ma-
„ gistrati, che la Commessione, incaricata per lo con-
„ to del pubblico danaio amministrato da luglio 1820.
„ sino a marzo 1821. volendo obbligare la Ragione
„ Appelt a restituire i ducati 5000. di rendita, che
„ tiene in deposito per la esecuzione del contratto,
„ fece a questa una intimazione. La Ragione Appelt
„ la comunicò al signor Wright: indi con altro atto
„ di citazione, fu invitato il signor Wright a compa-
„ rire innanzi la detta Commessione nel 28. agosto
„ per andare a difendere le sue ragioni circa il depo-
„ sito; ed essendosi andato a provvedere innanzi la
„ prefata Commessione, fu stabilito col consenso
„ del signor Wright, che la rendita scaduta per lo
„ scorso semestre fosse dalla Ragione Appelt versata
„ al Tesoro Reale; che il deposito fosse rimasto in-
„ tatto presso la Ragione Appelt fin tanto che non
„ fosse deciso della validità del contratto in giusti-
„ zia; e che per parte del Governo si rinunziava a
„ tutti gli atti protestativi fin allora fatti, come da
„ verbale.

,, In questo stato di cose essendo manifesto, che
,, per parte della Ragione istante siasi contrattato col-
,, la legittima autorità, e previa la sovrana appro-
,, vazione: e che per parte della Ragione istante sia-
,, si adempito a tutte le condizioni assunte; si con-
,, chiude perchè piaccia al tribunale dichiarare il con-
,, tratto valido in tutte le sue parti, e quindi con-
,, dannare la Real Tesoreria al pagamento di duca-
,, ti 348,253:75. prezzo delle rimenenti cantaja
,, 5357. 75. polveri da consegnarsi a disposizione
,, dell' acquirente ne' porti di Malta, Gibilterra e
,, Londra, con più tutti i danni, spese ed interessi
,, sofferti, e da soffrirsi per parte della Ragione istante
,, a causa dell'inadempimento per parte del compratore;
,, con ordinarsi frattanto che i duc. 5000. di rendita
,, depositati presso la Ragione Appelt si vendano al cor-
,, so, e se ne paghi il prodotto alla istante a conto
,, del prezzo convenuto, affinchè con questa somma
» possa la istante andare adempiendo a parte delle
» obbligazioni da essa assunte per esecuzione del det-
» to contratto, con ordinarsene la esecuzione prov-
» visoria non ostante appello, e senza cauzione.

Quistione

Premessi i fatti ingenuamente esposti, la quistione unica a trattarsi sia la seguen :

Si è mai verificato il caso immaginato nell'adempimento alla consegna della merce venduta, per esser luogo alla convenuta ammenda di ducati 10mila in favore del Governo?

OSSERVAZIONI

Sulla domanda della Tesoreria.

Non si dubita che il signor Wright stipulò l'obbligo di consegnare fra determinati tempi determinate quantità della polvere venduta, per modo che tutti li cantari 6000. si doveano trovar consegnati tra 'l termine fisso di mesi sette, a contare dal 16. febbraio anno corrente, epoca della stipulazione del contratto; e che si sottopose egli ad un'ammenda di ducati 10.mila, se fra quei termini fissi non vi avesse adempito.

Potrebbe quistionarsi intorno a ciò, se in tal contratto due stipulazioni vi si contenessero, ovvero una sola. A senso della legge pare, che due anzi che

una fossero state le stipulazioni; tra perchè la convenzione sul pagamento dell' ammenda de' ducati 10. mila fu scritta in un articolo tutto solo e dagli altri separato, dove senza parlarsi più della prima si volle, che, avvenuto l' inadempimento, alla seconda si desse luogo, all' obbligo cioè di pagare i ducati 10. mila e non ad altro; come ancora perchè sembra di risultar chiaro dal contesto del contratto quella doppia convenzione che si legge nell' esempio recato dal giureconsulto Paolo (1) per far intendere la distinzione che noi vogliamo rimarcare: §. 5. *Si ita stipulatus sim: Si* FUNDUM NON DEDERIS, CENTUM DARE SPONDES? *Sola centum in stipulatione sunt, in exsolutione fundus.* §. 6. *Sed si novem fieri stipulatus sum, et si non feceris, centum: videndum, utrum duae stipulationes sint, puta, et* CONDITIONALIS, *et existens sequentis conditio non tollat priorem; an vero transferat in se, et quasi novatio prioris fiat?* QUOD MAGIS VERUM EST.

Ma questa disputa pare perfettamente oziosa, poichè in amendue gli asempi esposti la obbligazione dello stipulatore è sempre salda, avendo l' obbligazion penale per fine

(1) *L.* 44. §§. 5. *et* 6. *ff. de obl. et act.*

di assicurare l'esecuzione dell' obbligazion principale: e se differenza tra le due specie di convenzioni si voglia trovare; essa è che nella prima il creditore in vece di domandare la pena stipulata, può chiedere l' esecuzione dell' obbligazion principale (1), a differenza della seconda specie, dove la prima obbligazione rimane novata, ed è perciò che il creditore all' obbligazion principale non può più ricorrere, come lo abbiamo veduto nella citata legge 44. *de obl. et act.*

Sia dunque l'una specie di obbligazione, sia l'altra, egli é sempre certo, che l' obbligo di pagare i ducati 10. mila sta, ed altro non deesi vedere nella disputa, di cui trattiamo, tranne se la condizione immaginata dell' inadempimento siasi verificata.

Or dice la legge nell' art. 1130. del codice in vigore: » Quando una obbligazione si é contratta sotto la condizione, che l' avvenimento non succeda » in un dato tempo, tal condizione resta adempiuta » allorché questo è spirato, senza che sia succeduto » l' avvenimento. » Per conseguenza se nella specie

---

(1) *L.* 28. *ff. de act. empt. L.* 122. §. 2. *ff. de verb. obl. et passim.*

Art. 1181. delle leggi civ.

si è verificato l' avvenimento della non consegna della merce venduta fra 'l termine fissato; la condizione è rimasa adempiuta allo spirare del termine, e quindi l'obbligazione di pagare i ducati 10. mila promessi, senza ostacolo dev' essere eseguita (1).

L' avvocato del signor Wright non disconviene da questi principj. Egli si volge a dire solamente, che se la consegna della polvere non fu adempiuta, ciò avvenne per fatto del Governo, ossia per la di costui risoluzione presa di non esservi contratto per lui obbligatorio: risoluzione che dice di essergli stata manifestata ufficialmente fin dal 20. aprile del corrente anno. Egli quindi invoca quella regola di legge dove sta scritto (2): *In omnibus causis pro facto accipitur id, in quo per alium mora fit quominus fiat*, conforme all'altra espressa nella l. 161, dello stesso titolo, e nell' art. 1131. delle leggi civ. cioè che la condizione si ha per adempita, quando il debitore obbligato sotto la stessa sia quegli che ne abbia impedito l' adempimento. A questo esame dunque più utilmente ci faremo d' appresso, poichè è l' unico che cade in contesa.

---

(1) *L.* 9. 10. *e* 115. *ff. de verb. obl.*

(2) *L.* 39. *ff. de reg. jur.*

La deliberazione adottata dalla Commessione consultiva, ed accolta quindi dal Governo provvisorio, è dessa quel fatto di cui parla la legge, onde verificata dir si possa la condizione dell'adempimento promesso? Che nò. Lo provano le stesse voci del Sig. Wright quando ha detto » che la Commessione tem-
» poranea non essendo stata istituita per essere giu-
» dice del contratto, ma soltanto per dare il suo
» avviso sulla natura di esso, affinchè gli af-
» fari non dovessero soffrire il menomo ritardo; ne
» sorge che fintanto che i tribunali ordinarj, che so-
» no quelli delegati da S. M. per giudicarne, non
» abbiano pronunziato a termini della giustizia, il
» contratto esiste in tutta la sua integrità. » La deliberazione del Governo provvisorio adunque niente metteva in essere a senso del signor Wright: erano i soli tribunali ordinarj che doveano giudicarne. Per conseguenza niente vi era che potea impedirlo a consegnare la merce fra i tempi convenuti: e se la merce nell' atto di consegnarsi fosse stata rifiutata, erano i soli tribuoali ordinarj che doveano conoscerne, poichè dove vi è un governo regolare, com' è appunto il nostro, lo Stato ed il Principe medesimo, fatta la legge, innanzi ad essa non sono che privati, ed i loro diritti senza prerogativa, al pari di quelli

di tutti gli altri cittadini sono giudicati da' soli tribunali ordinarj, che un mezzo formano tra il popolo ed il Re. Allegare dunque la deliberazione del Governo provvisorio è dir nulla quando i soli tribunali doveano giudicarne; ed egli il signor Wright perciò era al coperto da una ingiustizia, la quale non può supporsi senza fare il maggior oltraggio al migliore de' Sovrani, sotto cui respiriamo aura tranquilla.

Ma Wright avea voluto ancora un pegno abbastanza forte presso de' signori Appelt e compagni. Di quì è che se per alcun momento fosse stata trattenuta la sua merce a bordo de' bastimenti in rada: se alcun danno per questa causa avesse sofferto, egli avea già un mezzo spedito per esserne rimborsato. Il Governo provvisorio prese la risoluzione di dire che il contratto non era obbligatorio, non perchè avesse potuto a questo modo cangiar la legge che dovea definirne il valore; ma solo per esser forse di regola a coloro, che doveano rispondere in giudizio. La sua deliberazione adunque non era imperativa, ma consultiva per se stesso, e variabile secondo le circostanze. Di fatto non sì tosto il sig. Wright spiegò la sua intenzione con quel consenso che diede nel 28. di agosto ultimo, di cui sopra ne abbiamo trascritto le

parole, per lo pagamento a favore del Tesoro della rendita del pegno in iscrizioni già incassata da Appelt; che il Governo senza difficoltà fece salvi tutti i vicendevoli diritti, ed a questa legge si ritirò il danaro da Appelt: tanto è lontano che avesse mai pensato a definire egli stesso la sua causa, ed un rifiutò violento recare alle offerte di Wright.

Ma Wright aggiunge, che egli ad evitar le ingenti spese di stalee de' bastimenti durante un litigio, e le sorprese che potea ricevere per parte dell'amministrazione de' dazj indiretti, fece dare a que' bastimenti la direzione, sia per Malta, sia per Gibilterra.

E d'onde mai ciò costa? Dove sono le corrispondenti polizze di carico, o passaporti che assicurino i seguiti carimenti della polvere, ed il destino per i luoghi indicati? La legge del contratto adunque è intera, perchè non macchiata da alcun fatto positivo del Governo, onde potersi scusare l' inadempimento del convenuto per parte del signor Wright. E se non può dubitarsi della non seguita consegna della polvere venduta; l'inadempimento è avvenuto; la condizione si è verificata, e l'obbligazione di pagare i ducati 10mila è diventata pura da non potersene più contrastare gli effetti, che dalla Tesoreria s' invocano.

Obbiezioni

Si dirà: non vi è stato alcun protesto per parte del Governo al signor Wright, che avesse annunciata la sua cangiata deliberazione, e lo avesse messo in mora per adempiere alla convenuta consegna della polvere.

La risposta è facile. Il contratto è stato stipulato sotto le nuove leggi. Queste, dove si è trattato di dare o di fare alcuna cosa in determinato tempo, han dichiarato il debitore in mora non appena sia spirato il termine convenuto, senza che d'interpellazione bisogno vi fosse. È testuale la disposizione espressa nell'art. 1100. delle leggi civili: » I danni » ed interessi son dovuti solamente quando il debitore » sia in mora di eseguire la sua obbligazione. È in » mora il debitore *anche senza interpellazione*, se » la cosa che si è obbligato di dare o di fare, non » possa essere data o fatta se non in un determinato » tempo, che egli ha lasciato trascorrere. » E si noti che questo articolo parla precisamente del caso nostro, poichè dove si tratta di ammenda convenuta nel caso d'inadempimento della convenzione principale, essa non è altro, secondo attesta

l'immortale Pothier (1), che il compenso de' danni ed interessi convenuti per l' inesecuzione della obbligazione principale.

Adunque, se i termini alla consegna sono scorsi, fu allora che il signor Wright cadde in mora senza bisogno d'interpellazione e di protesto, per l'antica massima dalle nuove leggi richiamata in vigore, che *dies interpellat pro homine*.

II. Si opporrà che nella specie non vi è prova che danni ed interessi si sieno sofferti dal Governo per l'avvenuto inadempimento da parte del signor Wright.

Questa seconda difficoltà non è meno leggiera della precedente. Il celebre giureconsulto francese signor Azon che ha trattata a disteso cotal quistione, confutando la contraria opinione del signor Dumolin, decide che una pena convenzionale stipulata in luogo de' danni ed interessi, non è soggetta a moderazione alcuna. Ed il Pathier, che nel citato luogo sotto al n. 346. ha copiata la di lui opinione, aggiunge: » » Si può dire a sostegno di una tale opinione, che ev- » vi una differenza tra l' interesse convenzionale ed i

(1) Trattato delle obbligazioni tom. 2. n. 343.

» danni ed interessi non regolati dal contratto. Ri-
» guardo a questi è bensì vero che il debitore, aven-
» do contrattata l'obbligazione primitiva, si reputa
» aver contrattata anche la secondaria de' danni ed in-
» teressi, che risultassero dall' inesecuzione della pri-
» mitiva; ma havvi luogo a presumere che non abbia
» inteso obbligarvisi *in immensum*, ma solamente
» *intra justum modum*, e sino alla concorrenza del-
» la somma, alla quale era verosimile che potessero
» ammontare. Non si può dire lo stesso dell' interes-
„ se convenzionale, poichè *ubi est evidens voluntas*,
» *non relinquitur praesumptioni locus*.. Per quanto
» eccessiva sia la somma stipulata in guisa di pena
» nel caso d' inesecuzione della convenzione, il debi-
» tore non può contestare d' aver inteso d' obbligarvi-
» si quando la clausola del contratto è espressa.

Questa disputa però che per alcun tempo avea agitato le scuole de' giureconsulti francesi è stata risoluta uniformemente al nostro assunto dall' art. 1106. delle leggi civili così conceputo: » Quando la con-
» venzione stabilisca, che colui il quale mancherà di
» eseguirla debba pagare una determinata somma a
» titolo di danni ed interessi, non può concedersi
» all' altra parte una somma maggiore o minore. »
L' ammenda dunque convenuta de' ducati 10. mila è

dovuta, ancorchè danni ed interessi non siansi sofferti dal Governo per l' inadempimento della consegna della polvere venduta.

Si dirà in fine: Il compratore non può promuovere contro del venditore l'azione *ex empto* per la consegna della cosa venduta quando questi non gli offra il prezzo convenuto; conciosiacosachè non può egli essere ammesso a domandare, che il venditore soddisfi alla sua obbligazione, se ei dal suo canto non è disposto e pronto di adempire alla propria, art. 1458. leggi civili.

Si risponde. Oltre di aver ottenuto il venditore un deposito di annui ducati 5000. d' inscrizioni per sicurezza de' pagamenti, nel caso che non si fossero adempiti con esattezza; per legge speciale del contratto una metà del prezzo convennto si dovea pagare pria che la merce fosse arrivata alla nostra rada; *ma a vista delle polizze di carico di buona forma e riconosciute*, val dire dopo che sarebbe costato dell' imbarco del genere e della direzione de' bastimenti per lo porto di Napoli: l' altra metà tra 'l termine di un mese a contare dal dì de' processi verbali di consegna (1). Per questa seconda metà non vi è quistione

(1) Vedi l' art. 7. del contratto.

a fare, che dovea prima seguir la consegna, e dopo un mese il compratore farne il pagamento. Per la prima dovea costare delle polizze di carico. E dov' è che queste ultime si siano mai presentate, o prodotte? Tolta dunque di mezzo la difficoltà derivante dall' obbligazione del compratore, che per singolar patto nella specie erasi a certe condizioni sottoposta, quella del venditore di consegnare la merce rimanea tutta pura e semplice. Nè basta, secondo avverte il lodato Pothier (2), che il signor Wright l' avesse tenuta pronta altrove; come falsamente egli vuol dare ad intendere, o che fosse stato pronto a consegnarla: era mestieri che l' avesse consegnata nel tempo ed al luogo ove la stessa dovea essere consegnata.

Sbrigato da questo primo assunto passo rapidamente a parlar dell' azione promossa dal Signor Wright.

---

(2) Trattato della vendita tom. 1. num. 49. ediz. Ital.

OSSERVAZIONI

Sulla domanda del signor Wright.

Se l'azione provocata dalla Tesoreria Generale è ben fondata, sembra del tutto ozioso il rispondere alla domanda dedotta dal signor Wright per lo pagamento del residuale prezzo della polvere in ducati 348,253: 75. poichè nell'ammissione di quella la negativa di questa si comprende. Io dirò solo su questo proposito, che l'azione del signor Wright, il quale è stato il primo a discendere sull'arena giudiziaria, tende solo a meglio stabilire la domanda posteriormente proposta dalla Tesoreria generale. Ed in fatti, se tutto l'argomento del signor Wright è fondato nel contratto, e nella deliberazione del Governo provvisorio come un mezzo da scusare il suo inadempimento, io oppongo a lui il seguente dilemma. Risponda pure: ha egli creduto, che quella deliberazione sia stata per lui obbligatoria, ovvero nò? Se dirà di sì, ed allora inutilmente avrebbe egli invocato gl effetti del contratto, quando una novella legge lo avea già dichiarato come non avvenuto. Se poi nò, e come scuserà in tal caso il suo inadempimento alla promessa consegna della merce fra i termini fissati nel

contratto? Ma egli colla sua dedotta azione ha invocato gli effetti del contratto: dunque ha creduto che quella deliberazione non fosse per lui obbligatoria. E se è tale a suo avviso, come può egli sotto altro rapporto allegarla efficace, e giovarsene come una scussa dell' avvenuto inadempimento? Dalla stessa causa, non possono ripetersi effetti che a vicenda distruggonsi: Per conseguenza non potendosi egli giovare della indicata deliberazione del Governo provvisorio come una scusante del suo inadempimento, questo rimane dipendente solo dal fatto suo, e non da quello del Governo. Ben io dissi perciò, che la proposta sua azione ha reso più spianata ed agevole la strada a quella, che il Governo conseguente sempre ai suoi principj non avrebbe di sua voglia provocata; e se l' ha promossa, non è stato altrimenti che per tener dietro alle tracce segnate dallo stesso Wright.

CONCHIUSIONE

Una bizzarra speculazione animò l' intrapresa del signor Wright senza che mezzi avesse da poterla eseguire. E ben è ciò vero, poichè finora neppur principio di prova si è recato, onde dirsi che la polvere sia pronta. Si volea intanto danaro a titolo di prezzo senza offrirsi la merce. Noi abbiam veduto che se contratto vi è stato, il caso preveduto dell' inadempimento si è verificato, e l' obbligazione a pagar l'ammenda de' ducati 10000 è diventata pura. Il Governo l' ha invocata perchè sfidato. I mezzi medesimi che gli si oppongono formano il compimento della sua difesa. Si confessi pure: in questo processo risplendono con egual luce la sua equità, e la giustizia della sua causa. Si ha perciò ragion di sperare, che il Tribunale sempre giusto e sapiente riggetterà la domanda del signor Wright, e facendo diritto a quella della Tesoreria condannerà il medesimo a pagare in di costei favore i pretesi ducati 10mila co' danni, interessi, e spese: ed ordinerà che il pegno de' ducati 5mila d' inscrizioni sia subito alla generale Tesoreria restituito da' signori Appelt e compagni con tutte le sue accessioni.

Napoli li 9 novembre 1821.

Raffaele Talamo.

VA1
1546434